



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.5.2024
C(2024) 3582 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24.5.2024

che modifica la decisione di esecuzione C (2022)8023 che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia

CCI 2021IT14MFPR001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24.5.2024

che modifica la decisione di esecuzione C (2022)8023 che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia

CCI 2021IT14MFPR001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura², in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione di esecuzione C(2022)8023 della Commissione è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia.
- (2) Il 19 marzo 2024 l'Italia ha presentato una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva modifiche del programma che figura in tale decisione di esecuzione.
- (3) Le modifiche del programma comportano l'aggiunta di numeri progressivi riferiti ai tipi di azione di ciascun obiettivo specifico, la correzione dei codici per l'arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca, la correzione di errori materiali riguardanti gli obiettivi dell'indicatore di risultato CR18 nell'ambito dell'obiettivo

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

specifico 2.2, diverse integrazioni al testo del programma e la correzione di errori materiali, l'inclusione di una soglia per il sostegno finanziario concesso ai piani di produzione e commercializzazione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.2 e la deroga al numero minimo di 50 000 abitanti per territorio del gruppo di azione locale in relazione alle zone non costiere nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.1.

- (4) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta di modifica del programma presentata dall'Italia è motivata dalla necessità di correggere una serie di errori materiali, distinguere i tipi di azione nell'ambito di ciascun obiettivo specifico mediante l'aggiunta di numeri progressivi specifici, correggere il codice delle misure 4 e 5 nell'ambito della tabella 9.0 dell'obiettivo specifico 1.3, correggere gli obiettivi relativi all'indicatore di risultato CR 18 nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.2 a seguito di un errore materiale durante l'elaborazione del programma, regolamentare il sostegno allo sviluppo e all'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.2 con l'aggiunta di una soglia finanziaria specifica, e facilitare la creazione di gruppi di azione locale (GAL) nelle zone interne con l'aggiunta di una deroga al numero minimo di abitanti per territorio dei gruppi di azione locale nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.1. La richiesta indica inoltre l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi definiti dal programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (5) A norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il comitato di sorveglianza è stato consultato con procedura scritta il 26 gennaio 2024 e il 12 febbraio 2024 in merito alla proposta di modifica del programma e ha espresso parere positivo.
- (6) La Commissione ha valutato il programma riveduto e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (7) Il programma modificato, soggetto ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, dovrebbe pertanto essere approvato.
- (8) Conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese che diventano ammissibili in seguito alla modifica del programma oggetto della presente decisione di esecuzione dovrebbero essere ammissibili a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2022) 8023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2022)8023, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"È approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato in versione definitiva il 3 novembre 2022, modificato da ultimo dal programma riveduto presentato in versione definitiva il 19 marzo 2024."

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica del programma approvata dalla presente decisione lo è a decorrere dal 19 marzo 2024.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24.5.2024

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

